



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

557/RS/01/39/2237

Roma, 28 settembre 2006

OGGETTO. Reperibilità e compenso per lavoro straordinario.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= ROMA =
ALLA FEDERAZIONE CONSAP-ITALIA SICURA (Anip-USP)	= ROMA =
ALLA F.S.P. (LISIPO-SODIPO-RINN. SIND. PER L'UGL)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-FPS	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= ROMA =

Sono pervenuti taluni quesiti in merito alla posizione del personale che pur non essendo collocato in reperibilità viene chiamato, per eccezionali sopravvenute esigenze, ad effettuare prestazioni lavorative dopo aver già espletato l'ordinario turno di servizio.

Al riguardo si precisa che, qualora la prestazione "aggiuntiva" venga espletata quale prosecuzione dell'ordinario turno (ad esempio personale con turno 13.00/19.00 che per sopravvenute esigenze protrae, senza interruzione, la prestazione lavorativa fino alle 21.00) il dipendente percepirà, per le ore eccedenti, il solo compenso per lavoro straordinario.

Nel caso in cui vi sia invece un'interruzione rispetto al turno ordinario (riprendendo l'esempio di cui sopra, si pensi al dipendente che, terminato il turno alle 19.00, per eccezionali sopravvenute esigenze viene richiamato in servizio alle 21.00 con prestazione aggiuntiva fino alle 23.00) oltre al compenso per lavoro straordinario dovrà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

essere corrisposta anche l'indennità di reperibilità nella misura fissata in sede di accordo per la ripartizione del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

La differenza fra le fattispecie sopra citate a titolo esemplificativo risiede, infatti, nella circostanza che, nel secondo caso, essendosi verificata una soluzione di continuità tra il turno e la prestazione aggiuntiva, si è determinato evidentemente un maggior disagio per il dipendente che viene richiamato in servizio dopo aver concluso il proprio turno.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
U. Cimatti